Nome e cognome:

|  |
| --- |
| Articolo 4 |
| 1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a norma del diritto canonico, circoscrizioni e altre giurisdizioni ecclesiastiche, quali: Conferenza Episcopale, Province Ecclesiastiche, Arcidiocesi, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali, Missioni *sui iuris*, Ordinariato Militare, Ordinariato per i Fedeli di altri Riti e Parrocchie. |
| 2. La Repubblica di Capo Verde riconosce la personalità giuridica delle circoscrizioni e altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che l'atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al competente organo dello Stato. |
| 3. Gli atti di modifica o estinzione delle circoscrizioni e altre giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero precedente, saranno notificati dalla competente autorità ecclesiastica al competente organo dello Stato. |
| 4. Prima di rendere pubblica l’erezione di una nuova circoscrizione ecclesiastica, la Santa Sede comunicherà, confidenzialmente, la decisione al Governo di Capo Verde. |
| Articolo 5 |
| 1. La Chiesa Cattolica in Capo Verde può organizzarsi liberamente in conformità alle norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica. |
| 2. Lo Stato riconosce la personalità giuridica degli enti,di cui al numero precedente, esistenti alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, inclusi gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano stati costituiti e comunicati all’ente competente dal Vescovo della diocesi dove essi hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante. |
| 3. La personalità giuridica civile delle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite nel articolo 4, che si costituiscano o siano comunicate dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, è riconosciuta mediante l’iscrizione nell’apposito registro dello Stato in forza di un documento autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la loro erezione, gli scopi, l’identità, gli organi rappresentativi e le rispettive competenze. |
| Articolo 6 |
| 1. Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 4 e 5, sono regolate dal diritto canonico e dal diritto capoverdiano, applicati dalle rispettive autorità nell’ambito di propria competenza, e hanno la stessa capacità civile che il diritto capoverdiano attribuisce alle persone collettive di identica natura. |
| 2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche soltanto sono opponibili a terzi in buona fede, a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferiscono i numeri 2 e 3 dell’articolo 5 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche. |

**Tema 1**: Commentare gli articoli 4 e 5 dell’Accordo Santa Sede-Repubblica di Capo Verde, comparandoli con alcuno o alcuni degli accordi studiati nel nostro corso. (Si valuterà particolarmente l’ordine e sistematicità nella esposizione dei distiniti argomenti).

**Tema 2**: Commentare parimenti l’art. 6 del menzionato accordo